

Legge regionale 10 novembre 2015 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 48

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni del capo IX della legge regionale 21/2007 continuano ad applicarsi al rendiconto per l'esercizio 2015.
2. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione la data e le modalità di applicazione alle singole gestioni fuori bilancio delle norme del decreto legislativo 118/2011.

(1)(2)

Note:

- 1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 31/2017
- 2 Parole soppresse al comma 2 da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 31/2017

Art. 49

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. Le disposizioni di cui ai titoli I e III hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016.